

La congregazione dell'Indice nell'Ottocento

di *Maria Iolanda Palazzolo*

Dal 1998, data di apertura alla consultazione dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, si è avuto uno straordinario sviluppo degli studi sulle vicende dell'Inquisizione romana e sulle strategie e pratiche della censura ecclesiastica nei secoli della sua storia. Come dimostrano anche i contributi presenti in questo volume, l'interesse dei ricercatori si è concentrato in gran parte sui primi secoli di attività delle due grandi istituzioni di controllo della curia romana nate in epoca tridentina – la congregazione del Sant'Ufficio e la congregazione dell'Indice – mentre assai poco indagata appare a tutt'oggi l'azione della congregazione dell'Indice nell'ultimo secolo della sua esistenza, in quel lungo Ottocento che si chiude per questa istituzione nel 1917, anno nel quale le prerogative dell'Indice verranno attribuite alla Suprema congregazione del Sant'Ufficio¹.

Quali sono le ragioni di questo silenzio della ricerca? Come mai non si è tentato, ad esempio, di utilizzare alcuni dei modelli interpretativi emersi in questi anni per valutarne l'applicabilità nei tempi lunghi della storia? A mio avviso, lo scarso interesse degli studiosi dell'età contemporanea sulla censura ecclesiastica nell'Ottocento nasce da una sorta di sottovalutazione del peso delle decisioni dell'Indice, nella convinzione che questa istituzione sia ormai soltanto uno stanco residuo di un passato oppressivo, e soprattutto che non incida in maniera significativa non solo sugli orientamenti politico-culturali dei governi europei, ma anche su scelte e pratiche individuali di lettura e sulla formazione dell'opinione pubblica. In questa rappresentazione, certo riduttiva e datata ma assai dura a morire, cardinali e consultori chiusi all'interno della curia appaiono isolati rispetto al resto del mondo, ossessionati dalle novità, capaci solo di perpetuare i loro rituali repressivi in un insanabile ed ormai perdente conflitto con la modernità. Quadro suggestivo, disegnato com'è noto già in epoca positivista², ma sicuramente inadatto a spiegare il complesso ruolo dell'organo ecclesiastico nel secolo XIX e soprattutto a cogliere, anche all'interno della curia, conflitti e tensioni sulle strategie e le linee di intervento della Chiesa cattolica di fronte ad una società che, unifor-

mandosi progressivamente ai principi e alle norme liberali, adotta anche in tema di stampa e di lettura comportamenti sempre più secolarizzati.

I

Gli ambiti del proibito

In verità, come hanno sottolineato i pochi studi recenti che hanno potuto avvalersi della consultazione diretta dei fondi dell'Indice, l'Ottocento è un secolo di grande attivismo della congregazione romana sia per la qualità che per il numero dei procedimenti, in cui come vedremo vengono sottoposte ad esame non solo opere considerate eterodosse sul piano dottrinale – da Rosmini³ al lovaniese Ubaghs⁴ – ma anche testi di divulgazione scientifica ed enciclopedie, saggi storiografici, opere di narrativa e libri di testo per le scuole⁵. Una vastissima operazione di controllo quindi che, colpendo anche opere di larga diffusione presso un pubblico poco acculturato, si propone di fornire a tutti i credenti indicazioni per una lettura regolata e priva di contenuti pericolosi per la salute delle anime.

In effetti, approfondite ricerche anche a carattere quantitativo hanno dimostrato che, dopo una fase di disorientamento dovuta all'occupazione francese ed ai rivolgimenti napoleonici, la congregazione dell'Indice riprende la sua attività con rinnovato vigore⁶. Se ancora nei primi anni dell'Ottocento concentra la sua attenzione nei confronti del pensiero illuminista e dei suoi epigoni⁷, con l'avanzare del secolo sembra sempre più dilatarsi l'orizzonte del proibito, che tende ad includere l'intera cultura liberale contemporanea ed insieme i prodotti più rappresentativi della nuova industria editoriale di consumo, a cominciare dai romanzi e dai periodici popolari. Tuttavia questo furore repressivo, testimoniato dalla consistente mole di materiale che viene sottoposto ad attento esame dai revisori – circa 1.300 le opere condannate nell'arco dell'Ottocento su un totale di testi esaminati ovviamente più vasto – non è in realtà cieco e indiscriminato, ma si articola lungo precise linee di intervento che si faranno via via più chiare durante i pontificati di Gregorio XVI e di Pio IX e che rispecchiano bene le nuove paure della Chiesa romana ormai in piena sindrome di accerchiamento.

L'analisi accurata dei decreti di condanna consente di fare alcune riflessioni. In primo luogo appare significativa la ripartizione geografica delle condanne. Mentre infatti risulta del tutto irrilevante il numero complessivo delle opere provenienti dal mondo anglosassone – spesso esaminate nelle traduzioni francesi o italiane anche per la scarsa familiarità dei prelati di curia con la lingua inglese⁸ – l'attenzione dei consultori si polarizza in particolare sulla produzione intellettuale di Italia, Francia e in misura minore Germania. Anche le denunce che pervengono

all'Indice al di fuori di questi territori sono assai esigue. Tutto questo dimostra efficacemente che gli spazi di azione della Chiesa romana si sono progressivamente ridotti e che nel secolo XIX questa ha ormai di fatto rinunciato a svolgere quel ruolo planetario anticamente rivendicato nel campo delle interdizioni di lettura, per concentrare la sua attività sui territori di tradizionale osservanza cattolica, dove si fanno più pericolose le minacce alla sua egemonia⁹.

Uno dei settori più consistenti delle condanne è costituito in questa fase dal filone storiografico, tradizionale bersaglio nei secoli degli strali della censura ecclesiastica, genere letterario dove la condanna dell'oscurantismo inquisitoriale o le rappresentazioni della corruzione presente nei comportamenti privati e pubblici degli uomini di Chiesa e dello stesso pontefice sono spesso direttamente funzionali alla delegittimazione della supremazia del vescovo di Roma e del suo potere temporale. Se è pur vero che l'allarme nei confronti di un uso politico delle ricostruzioni storiche era largamente presente tra i censori ecclesiastici anche nel passato – si ricordino i casi assai noti di Paolo Sarpi o del più tardo Pietro Giannone – bisogna dire che agli inizi del secolo XIX vengono inseriti tra i libri proscritti tutti i testi della nuova storiografia ottocentesca, dalla *Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini* di Carlo Botta alla *Storia delle repubbliche* di Sismondi¹⁰, dalla *Storia dei Musulmani di Sicilia* di Michele Amari alla *Storia del Reame di Napoli* di Pietro Colletta, sino ad arrivare all'*Histoire de la Révolution Française* di Mignet o alle traduzioni delle opere di Daru, Roscoe, Ranke o Hume. Come si nota, storie delle civiltà antiche e cronache recenti vengono colpite senza distinzioni significative, poiché in ognuna di esse si può annidare un attacco all'istituzione ecclesiastica e ai suoi rappresentanti più eminenti¹¹. Ciò che più si teme, ovviamente, è che le critiche nei confronti dell'autorità ecclesiastica possano dare fondamento ideologico e sostanza etica alla richiesta della fine del potere temporale, considerato da sempre dal pontefice come condizione irrinunciabile per il sereno esercizio dell'attività pastorale, e ad una domanda di riforma strutturale dei vertici della Chiesa.

Del tutto inedita è al contrario la condanna del romanzo di consumo, genere letterario diffuso nella metà dell'Ottocento anche attraverso l'uso dell'appendice ai periodici di massa. Se già nel Settecento, come hanno mostrato efficacemente gli studi di Patrizia Delpiano, si era diffusa tra i vescovi e i predicatori la preoccupazione nei confronti della narrativa sentimentale che distraeva i lettori – ed in particolare le lettrici – dagli obblighi del proprio stato generando in tal modo disordine morale e comportamenti licenziosi, di fatto relativamente pochi erano stati i romanzi a meritare l'inclusione nel catalogo dei libri proibiti – dalla *Pamela* di Richardson al *Candide* di Voltaire – data l'ancora scarsa circolazione

del genere¹². Con l'Ottocento è l'intera produzione narrativa ad apparire pericolosa per la salute delle anime tanto che, con una procedura inusuale e largamente approssimativa, di molti autori – soprattutto francesi – si preferisce condannare globalmente l'*Opera Omnia*, prescindendo da un esame puntuale ed accurato dei singoli testi, spesso neanche denunciati distintamente alla congregazione.

Protagonista principale di questa sorta di frenesia repressiva, spesso contestata o mal vista anche da alcuni esponenti della curia, è l'intransigente Jacques Joseph Marie Baillès, ex vescovo di Luçon costretto ad abbandonare la guida della sua diocesi a motivo delle sue posizioni ultralegittimiste nel 1856, rifugiatosi a Roma dove viene immediatamente nominato consultore delle congregazioni dell'Indice e dei Riti¹³. Già durante il suo impegno pastorale aveva pubblicato una lettera quaresimale nella quale si richiamavano i fedeli all'obbligo assoluto dell'osservanza dei dettami dell'Indice, rompendo nettamente con le tendenze tradizionali della Chiesa gallicana che sino ad allora aveva mostrato una grande cautela nell'adesione alle prescrizioni romane in tema di censura¹⁴. I suoi numerosi pareri sui più noti e diffusi testi della narrativa francese da *Le rouge et le noir* di Stendhal a *Les Misérables* di Hugo, colorati spesso da tinte apocalittiche, testimoniano la volontà delle autorità ecclesiastiche non tanto di controllare la presenza di eventuali deviazioni dottrinali – spesso denunciate in maniera vaga e frammentaria – ma di condannare tutti i comportamenti individuali che non siano improntati alla rigida osservanza delle regole della morale cattolica, in particolare in tema di sessualità e di obbedienza alle autorità religiose¹⁵.

Da notare che tutti i consultori chiamati ad esprimere un parere, in linea con una tradizione che li considera appartenenti a pieno titolo al mondo dei colti, mostrano di sapere apprezzare e riconoscere le capacità scritte, la “seduzione” della scrittura. Tuttavia il bello scrivere o l'abile costruzione dell'intreccio narrativo, proprio per le loro capacità di attrarre le menti e di circuire i cuori dei più deboli tra i lettori – le donne, i giovani – diventano un'aggravante in grado di penalizzare proprio le opere più diffuse e amate dal pubblico. Come sottolinea ad esempio Tommaso Maria Soldati a proposito delle *Novelle* dell'abate Casti, l'opera è tanto più pericolosa quanto più sa catturare i lettori con «l'arte del poetare» o «la naturalezza del verso»¹⁶ o come nota Pio Biglii su un romanzo di George Sand, con «la venustà dello stile»¹⁷.

2

Le “Cause maggiori”. L'Indice e il pensiero cristiano

Saggi storiografici e opere di narrativa rappresentano indubbiamente i generi letterari numericamente più rilevanti tra i libri proibiti nell'Ottocento. Ma in realtà, come si evince dalla mole dei documenti archivistici e dall'intensità del dibattito interno, dopo la traumatica frattura del 1848-49, che ha visto pure in Italia il pieno affermarsi di uno Stato liberale e che segna anche la svolta reazionaria nel pontificato di Pio IX, l'attenzione della congregazione si concentra soprattutto su quegli autori cattolici che tentano una difficile mediazione tra la Chiesa romana ed il mondo moderno¹⁸. L'apertura nei confronti dei principi liberali, l'auspicio di un nuovo e più egualitario ordine sociale, la richiesta di una riforma interna ai vertici ecclesiali vengono visti come altrettanti attacchi all'esistenza della Chiesa e all'autorità del suo pastore; nel momento del più aspro conflitto con la modernità, ogni esigenza riformatrice, pur se concepita esplicitamente nell'alveo della tradizione cristiana, viene interpretata dal papa e dalla curia come una minaccia all'equilibrio sociale e politico esistente e quindi potenzialmente pericolosa. Si assiste così ad un progressivo dilatarsi del *depositum fidei* che diventa, per le due massime istituzioni di controllo della Chiesa romana, congregazione dell'Indice e Sant'Ufficio, una sorta di contenitore all'interno del quale convivono insieme tematiche autenticamente dottrinali e più mondane contingenze politiche: non a caso potere temporale e successivamente infallibilità del pontefice diventeranno questioni centrali e discriminanti alla luce delle quali giudicare l'ortodossia di singoli autori che pure si definiscono autenticamente cattolici.

In questo quadro – assai ricco di esempi, dai più noti Lamennais o Tommaseo¹⁹ a personaggi più oscuri come Anna Pepoli²⁰ – è utile soffermarsi su una vicenda che, per l'autorevolezza di tutte le personalità coinvolte e la drammaticità degli eventi, risulta largamente emblematica degli orientamenti della curia nella metà dell'Ottocento. Con una procedura a dir poco anomala, che come vedremo disattende in maniera plateale le prescrizioni della *Sollicita ac provida* di Benedetto XIV, vengono condannati in una seduta straordinaria a Napoli il 30 maggio 1849 *Le Cinque piaghe della Santa Chiesa* e *La Costituzione secondo la giustizia sociale* di Antonio Rosmini, *Il Gesuita moderno* di Vincenzo Gioberti e il *Discorso in commemorazione dei caduti di Vienna* di Gioacchino Ventura²¹. Al di là della profonda diversità dei personaggi coinvolti e soprattutto della loro differente statura politica – Rosmini era stato un ascoltato consigliere di Pio IX, Gioberti primo ministro dello Stato sabauda mentre Gioacchino Ventura era un semplice sacerdote teatino di tendenze liberali – ciò che

colpisce è la rapidità della condanna, emanata in un contesto non rituale, in totale dispregio delle procedure lambertiniane che richiedevano sia un'analisi puntuale delle singole opere denunciate sia, nel caso di scrittori cattolici, la possibilità di difesa in un normale confronto dialettico. Evidentemente urgenze politiche e preoccupazioni pastorali spingevano per una condanna esemplare, saltando alcuni passaggi ritenuti in questo caso eccessivamente garantisti. Nei fatti, accomunando insieme personaggi non solo diversi tra loro, ma anche orientati in modo difforme nei confronti delle prescrizioni della Chiesa romana – si ricordi la sofferta sottomissione di Rosmini, preludio al suo definitivo ritiro dalla scena pubblica – si vuole evidentemente chiudere la porta a tutte quelle istanze di riforma suscitate dalla prima stagione del pontificato piano, decapitare il pensiero cattolico liberale ed al contempo riaffermare l'autorità del pontefice e della curia come supremi e unici difensori dell'ortodossia.

La vicenda, com'è noto, avrà sviluppi successivi, che vedranno entrare in campo altri soggetti, a cominciare dalla congregazione del Sant'Ufficio, sollecitata ad emettere una sentenza canonicamente più grave sia nei confronti di Gioberti – condannato dalle due congregazioni in seduta congiunta il 14 gennaio 1852 – che di Rosmini²². Ma questi eventi mettono anche in luce i nuovi equilibri di potere in seno alla curia romana dove, scomparsi o in netta minoranza gli elementi moderati, acquista un ruolo sempre più attivo la fazione intransigente, rappresentata in particolare dalla Compagnia di Gesù che in questi anni, con l'esplicito appoggio del pontefice e usando abilmente come strumento esterno di pressione la "Civiltà Cattolica", riesce a condizionare le scelte strategiche delle due maggiori istituzioni di controllo dell'ortodossia e a guidarne gli esiti. Se è largamente noto il ruolo dei gesuiti – e di Carlo Maria Curci in particolare²³ – nella campagna orchestrata contro Gioberti del *Gesuita moderno*, o la durissima battaglia condotta dagli esponenti della Compagnia contro Rosmini che culminerà nel 1887 con la condanna *post obitum* delle 40 proposizioni per opera del Sant'Ufficio, sono numerosissimi i casi nei quali la loro influenza, o dall'interno dell'Indice come il consultore Giovanni Perrone o dall'esterno come i redattori della "Civiltà Cattolica", si dimostra decisiva per la liquidazione delle istanze più moderate ed aperte all'interno della Chiesa.

Non si può evitare a questo punto di parlare del caso Ubaghs o dei teologi di Lovanio, peraltro ormai largamente noto agli studiosi per l'attento lavoro di scavo archivistico di Johan Ickx, che si trascina per oltre un trentennio e che condiziona pesantemente, come vedremo, la vita e gli equilibri interni alla Congregazione²⁴. La vicenda ha origine sin dagli anni Trenta, quando Ubaghs, difeso con fermezza dall'arcivescovo di Lovanio Sterck, viene accusato di diffondere teorie ereticali, contrarie

a quel neotomismo che diverrà con i gesuiti la dottrina ufficiale della Chiesa cattolica²⁵. All'interno della congregazione, chiamata alla metà degli anni Quaranta ad esprimere un parere sulle opere del filosofo, si formano due partiti, l'uno favorevole al confronto dialettico tra opinioni divergenti – guidato dal cardinale Girolamo d'Andrea prefetto dal 1853²⁶, ma che vedrà anche altri autorevoli esponenti come i consultori Vincenzo Tizzani²⁷ e il francescano Antonio da Rignano²⁸ – l'altro costituito dalla congregazione del Sant'Ufficio e soprattutto dai gesuiti, che sfruttano abilmente la denuncia come strumento di lotta politica per eliminare definitivamente le voci contrarie alla linea intransigente, ormai vincente tra i vertici della Chiesa.

La durata del procedimento dimostra efficacemente la durezza dello scontro interno, che s'incrocia d'altronde con alcune delle tappe più significative dell'evoluzione in senso antimoderno del pontificato piano, la preparazione del *Sillabo* e la convocazione del Concilio Vaticano I per la proclamazione del dogma dell'infalibilità papale. Contestato aspramente dai gesuiti per la gestione della congregazione considerata troppo condiscendente nei confronti degli scrittori liberali e degli intellettuali, dei quali vuole apparire più protettore che severo censore, D'Andrea è costretto a dimettersi nel luglio del 1861, con uno strascico di pesanti polemiche che in realtà non riguarderanno soltanto il suo ruolo di prefetto ma più in generale la sua funzione di vescovo e di diplomatico di curia²⁹.

Su pressione dei gesuiti, la questione Ubaghs passa successivamente all'esame del Sant'Ufficio. Non è la prima volta, come i casi di Rosmini o di Gioberti dimostrano ampiamente, che l'Indice, considerato eccessivamente moderato e poco efficiente, venga scavalcato per affidare il giudizio all'organo presieduto dal papa, giudicato più autorevole e meno disposto alle mediazioni³⁰. Se nello specifico questo è il segnale di un salto di qualità delle accuse nei confronti dei lovaniensi, è certo però che indica anche all'interno delle gerarchie ecclesiastiche una crisi di credibilità della congregazione, che ai detrattori ed agli ambienti più intransigenti appare largamente inadatta a fronteggiare con sagacia l'espansione della cultura laica liberale.

3

La crisi

Nel giro di pochi anni, la congregazione vede le dimissioni di due prefetti, Girolamo D'Andrea nel 1861 e Ludovico Altieri alla fine del 1864³¹, segno questo non solo di aspri conflitti interni, ma anche di una gravissima crisi che in verità non nasce soltanto all'interno dell'istituzione, ma trae in gran parte le sue origini dai mutamenti negli assetti politici in Europa che

hanno profondamente mutato gli equilibri sociali e spinto sia i governi che i singoli individui verso una progressiva autonomizzazione dalle prescrizioni ecclesiastiche. Se infatti ancora ai primi dell'Ottocento la Chiesa poteva contare almeno in Italia sul sostanziale appoggio dei poteri civili anche in tema di censura, per il comune obiettivo di mantenere l'ordine esistente ed impedire la diffusione di idee sovversive, con l'affermazione dei principi liberali e di normative costituzionali che ad essi si ispirano, viene a mancare un sia pur blando potere coercitivo ed il compito della Chiesa di impedire la circolazione di libri e giornali pericolosi per la salute delle anime diviene sempre più arduo.

La diffusione della libertà di stampa insieme allo sviluppo dell'industria editoriale moderna ed in generale alla crescita della domanda di lettura rendono sempre più inefficaci i divieti censori provenienti dalla Chiesa. Logico quindi che anche all'interno dell'apparato curiale ci si interroghi sul senso di prescrizioni che non solo rischiano di essere dipinte dagli ambienti della cultura laica come nemiche di ogni idea di progresso, ma che soprattutto affidate alla coscienza del singolo fedele, in mancanza di una reale forza repressiva, possono rimanere del tutto inascoltate. Naturalmente, poco o nulla trapela nello spazio pubblico: anzi, nel momento in cui si attiva all'esterno un circuito polemico, consultori, vescovi e prelati di curia parlano con una voce sola, uniformandosi ai dettami del pontefice e ribadendo le tesi intransigenti. È il caso, ad esempio, delle controversie suscitate nel marzo 1865 da un durissimo intervento di Gustave Rouland, governatore della Banca di Francia, già ministro dell'Istruzione Pubblica e dei Culti che nel Senato francese attacca la congregazione dell'Indice definendola «un tribunal qui juge sans entendre les prévenus [...] en vertu d'un pouvoir abusif»³². Di fronte alle accuse dell'anziano ministro, che si autodefinisce «cattolico gallicano» rivendicando la tradizionale autonomia della Chiesa francese nei confronti delle pretese romane, colpisce l'unanimità delle risposte provenienti dalla curia. Senza marcare distinzioni o espliciti dissensi infatti, consultori e prelati serrano le fila, rivendicando l'azione censoria non solo come un attributo imprescindibile della pastorale, ma anche come un servizio utile all'intera collettività per la salvaguardia dell'ordine sociale e la tutela dei buoni costumi³³.

Non diverso il comportamento di fronte alle altre polemiche suscitate dai periodici progressisti sulla scena italiana ed europea³⁴. Se si vogliono allora registrare disagi e dubbi delle gerarchie ecclesiastiche bisogna addentrarsi nel dibattito, spesso contraddittorio e di difficile decifrazione, interno alla congregazione, dove trovano spazio e vengono discusse preoccupazioni e domande provenienti dai vescovi della periferia alle prese con le difficoltà della pastorale quotidiana in un contesto sempre più secolarizzato.

In genere i quesiti traggono origine dal conflitto palese tra norme civili e prescrizioni ecclesiastiche e dall'impossibilità di una loro pacifica conciliazione. Come deve comportarsi, ad esempio, un bibliotecario stipendiato dallo Stato per obbedire alle leggi della sua Chiesa senza incorrere nelle sanzioni dell'autorità civile? Può concedere anche i libri proibiti in lettura a tutti coloro che ne fanno legittimamente richiesta, anche se questi non risultano provvisti della licenza concessa dall'autorità religiosa?³⁵

La questione, posta non a caso da alcuni vescovi italiani a pochi mesi dall'unificazione, ha una del tutto evidente rilevanza simbolica, poiché dopo la soppressione degli enti ecclesiastici ed il passaggio allo Stato delle loro raccolte librerie, la biblioteca pubblica è divenuto il luogo abituale dell'incontro tra lettori e libri, senza la mediazione di alcuna autorità. Rispondere positivamente, svincolando i bibliotecari dalla responsabilità di una scelta, significa di fatto consentire il libero accesso alle opere proibite e vanificare quindi l'apparato censorio ecclesiastico. Ma d'altronde, anche ai più severi consultori è chiaro che non è possibile scaricare sul malcapitato funzionario dello Stato il peso di una insanabile contraddizione. La vicenda si conclude, almeno formalmente, solo nel 1872 quando lo stesso Pio IX investito del problema concede un'autorizzazione con la formula liberatoria *onorata coscienza et durante munere oratoris*, che di fatto permetterà ai bibliotecari cattolici l'esercizio della professione senza alcuna restrizione, evitando così sanzioni disciplinari da parte dell'autorità civile³⁶. Ma certo questo episodio evidenzia bene quanto siano ristretti i margini di manovra della pastorale ecclesiastica quando questa entri in conflitto con le leggi dello Stato e come essa sia costretta a continui arretramenti, per evitare perdita di credibilità o disagi eccessivi per i fedeli.

Un'altra tematica polarizza intorno agli anni Settanta la discussione interna alla congregazione, e cioè il comportamento da tenere nei confronti delle pubblicazioni periodiche, a cominciare dagli ormai diffusissimi quotidiani. Il problema nasce in questo caso dall'inadeguatezza della normativa ecclesiastica che, pensata nel periodo della Controriforma per una modesta produzione libraria, si trova a dover esaminare una massa di materiale a stampa non solo imprevedibilmente più consistente, ma anche del tutto differente sia per la veste tipografica che soprattutto per le modalità d'uso. Non v'è dubbio infatti che l'enorme diffusione della stampa periodica lungo l'arco dell'Ottocento testimonia un mutamento radicale nelle abitudini e nelle modalità della lettura individuale, che diviene meno sacrale e più strettamente funzionale alle esigenze di informazione e di aggiornamento professionale imposte dall'accelerato sviluppo economico e sociale. Su questo tema, il discrimine all'interno delle gerarchie ecclesiastiche passa tra coloro che si mostrano consapevoli di questa "rivoluzione della lettura"³⁷ e ritengono quindi necessario

approntare nuovi e più sofisticati strumenti di analisi e chi invece questa rivoluzione non riconosce, ritenendo giusto applicare in modo automatico ai giornali le norme applicate in precedenza per i singoli volumi.

Anche in questo caso la “Civiltà Cattolica” si muove con largo anticipo, cercando di condizionare in senso restrittivo l’operato della congregazione. Per l’organo dei gesuiti, libri e giornali non sono strumenti diversi ma devono essere giudicati allo stesso modo: la lettura dei periodici liberali, al di là del contenuto dei singoli numeri, è quindi da considerarsi illecita per coloro che si professano cattolici e crea scandalo presso il popolo dei fedeli³⁸.

Il dibattito all’interno dell’istituzione di curia è molto acceso, anche se sul merito non perverrà ad una decisione univoca³⁹. In gioco vi è, secondo le proposte della corrente intransigente, un inasprimento delle pene canoniche con la possibilità di comminare la scomunica a tutti coloro che leggono «giornali che propugnano l’eresia». Un attacco frontale al sistema moderno dell’informazione, che metterebbe in grave difficoltà i vescovi responsabili della pastorale quotidiana, costretti a perpetuare uno sterile conflitto con le autorità civili e il notabilato intellettuale, e che comunque rischia di risultare palesemente inefficace.

In effetti, come emerge dai verbali delle sedute preparatorie, negli ultimi decenni del secolo XIX la congregazione è ormai divenuta una sorta di collettore dei disagi e dello spaesamento dei vescovi locali, costretti a misurarsi con problematiche inedite, nei confronti delle quali non possono valere norme elaborate in contesti sociali e culturali diversi. E mentre in tempi lontani si era consolidata una dialettica tra i prelati di curia, rigidi difensori delle regole del magistero ecclesiastico ed i vescovi, più duttili e aperti nel confronto con i fedeli, sono ora gli stessi uomini di curia ad interrogarsi sulla praticabilità delle proibizioni e sulla loro reale utilità.

Non è un caso che, a questo riguardo, affiori vistosamente nelle parole dei consultori la nostalgia dell’antico regime – protrattasi nei territori italiani sino alla nascita del nuovo Stato liberale – quando censure statali e censura ecclesiastica cooperavano insieme per impedire la diffusione delle idee pericolose, contrarie «alla Religione Dominante, gli interessi dello Stato e i Buoni costumi»⁴⁰. L’appoggio del braccio secolare, almeno nella realtà italiana, aveva per lunghi decenni garantito alla Chiesa cattolica un ruolo egemone nel controllo delle coscienze, impedendo la diffusione della stampa anticlericale e assicurando la repressione. L’adozione anche in Italia di norme liberali modifica radicalmente questo scenario e vanifica nei fatti anche tutto l’impianto dell’azione censoria della Chiesa romana.

In questo quadro risultano quanto mai rivelatrici le parole nel 1882 del vecchio Tizzani, decano dei consultori e navigatore di lungo corso nei segreti di curia:

Finché la stampa era ristretta e per le censure preventive dei governi e per quelle delle Curie ecclesiastiche era facile denunciare le opere alla nostra S.C. per parte dei Nunzii o per parte dei Vescovi e fedeli. Ma ora che le pubblicazioni degli stampati sonosi moltiplicate a josa, riesce difficile per non dire impossibile denunziarli tutti quando sien meritevoli di condanna.

La pubblica stampa è senza freno, le leggi civili hanno sanzionato la libertà della stampa mentre restano tuttora in piedi le leggi della Chiesa. Le quali invece sono da per tutto calpestate per la crescente incredulità, frutto senza dubbio degli attuali civili ordinamenti. *In presenza della libertà di stampa e delle leggi della Chiesa riesce difficile impedire i mali che dalla libera stampa provengono. Egli è perciò necessario fare per nostra parte il possibile e lasciare alla Divina Provvidenza il resto*⁴¹.

È un'esplicita confessione d'impotenza. Di fronte all'impossibilità di conciliare norme della Chiesa e leggi dello Stato non resta che salvare il salvabile, per evitare la definitiva emarginazione della Chiesa cattolica nel contesto della società italiana.

4

Riforma o abolizione?

L'ampiezza e la complessità del dibattito interno alla curia, i profondi motivi di malessere espressi talvolta con inusuale chiarezza dalle autorità diocesane potrebbero far pensare che, almeno alla fine del pontificato di Pio IX, i tempi fossero maturi per la definitiva abolizione di un organo come la congregazione dell'Indice, nato per sorvegliare la diffusione delle stampe pericolose, e per un confronto più libero con la cultura moderna attraverso i normali canali offerti dal sistema dell'informazione. Tuttavia le scadenze della Chiesa romana non sono sempre riconducibili a comprensibili logiche mondane; e se certamente vi era da tempo chi, tra i prelati romani e i vescovi delle periferie, considerava ormai concluso il ciclo di vita della censura ecclesiastica attrezzandosi al dibattito nello spazio pubblico, vi erano ancora gruppi di potere consolidati ed autorevoli, a cominciare dai gesuiti e dal loro organo di stampa, i quali ritenevano anzi necessario, in un momento di così aspro conflitto con le autorità civili, rinserrare le fila e rinvigorire tutti gli strumenti tendenti a ribadire l'autorità della Chiesa e l'imprencindibilità del suo ruolo di controllo delle coscienze.

In questo quadro, l'abolizione dell'istituzione, malgrado alcune autorevoli ma minoritarie pressioni, non appare nell'ipotetico calendario della curia romana mentre al contrario si affollano le richieste di rinnovamento sia per ciò che riguarda la prima parte dell'Indice – le regole generali, mai modificate dalla *Sollicita ac provida* di Benedetto XIV a metà del Settecento – sia per porre mano in maniera organica ad un riordinamento del

catalogo dei libri proibiti, vero coacervo di notizie bibliografiche spesso scorrette e prive di un effettivo riscontro.

Di queste esigenze sembra farsi carico una commissione, istituita da Pio IX sin dal gennaio del 1868 *a latere* dei lavori preparatori del Concilio Vaticano I, che aveva il compito di formulare delle proposte sulla revisione delle regole e del catalogo, in vista di una forte decisione conciliare, simile per respiro dottrinario e forza coercitiva a quella del Concilio Tridentino, cui si vuole esplicitamente collegare⁴². In realtà, i risultati del confronto non troveranno spazio nell'acceso dibattito romano, che si concentrerà com'è noto esclusivamente sulla definizione dell'infallibilità del pontefice, e che verrà bruscamente interrotto il 20 ottobre del 1870 ad un mese dalla presa di Roma.

Tuttavia, malgrado l'assenza di decisioni operative, la commissione possiede un'importanza significativa poiché rappresenta il momento di riflessione più completo e articolato sulla censura ecclesiastica, sui suoi scopi, sulle modalità e l'efficacia della sua azione nel mondo cattolico, attraversato al contempo dalle inquietudini delle Chiese orientali e dalle aperture alla modernità di molte diocesi d'occidente. Non è un caso del resto, che le questioni affrontate dalla commissione costituiranno la base, a distanza di quasi un trentennio, dell'ultima riforma delle regole operata da Leone XIII con la costituzione *Officiorum ac munerum*.

La composizione del gruppo di lavoro è largamente rappresentativa delle diverse componenti della congregazione. Accanto al prefetto Antonino De Luca, sono presenti infatti sia gli esponenti della corrente intransigente – dal già noto Baillès a Francesco Nardi, nominato segretario verbalizzante – sia alcuni autorevoli rappresentanti del rinnovamento degli studi di esegesi e filologia biblica, come Carlo Vercellone, mentre non mancano personaggi più aperti alla conciliazione come quel canonico Guglielmo Audisio che, dopo aver militato nelle fila della reazione cattolica, passa poi a posizioni liberali che gli varranno successivamente la condanna del Sant'Ufficio⁴³.

Il lungo lavoro, durato circa due anni, si concentra intorno alle innovazioni da apportare alle regole generali. Tre i temi di maggiore interesse sui quali il confronto appare più serrato: le pene canoniche, la Bibbia e la sua lettura ed infine la funzione dei vescovi nell'esercizio del controllo censorio. Malgrado la presenza apparentemente corposa di esponenti intransigenti, sulla questione delle pene canoniche si registra una sostanziale cautela; secondo la bozza della proposta di decreto, la scomunica deve essere comminata esclusivamente ai responsabili delle colpe più gravi, cioè coloro che consapevolmente leggono e diffondono testi condannati da un *Breve* pontificale e dal Concilio Ecumenico, mentre agli autori cattolici si offre la più ampia garanzia di difesa.

Anche il tema della traduzione e della lettura della Bibbia, cardine della censura cattolica nei primi secoli della stampa⁴⁴, viene affrontato senza apparenti pregiudizi. In questo caso bisogna recuperare un ritardo storico. Infatti, i severi divieti di lettura dei volgarizzamenti della Scrittura avevano di fatto rallentato tra i cattolici lo sviluppo degli studi di filologia biblica, come lamentano in particolare Bollig e Vercellone, mentre si erano diffuse soprattutto nei territori di più recente evangelizzazione edizioni controverse del testo sacro, spesso sconciate o ridotte senza alcun controllo delle autorità ecclesiastiche⁴⁵. Ma c'è da dire che se sul tema degli studi, i consultori dimostrano grande apertura, sottolineando la necessità di un confronto dinamico con le spesso più sofisticate tradizioni di ricerca protestanti o ebraiche, sul tema specifico della versione della Bibbia la proposta finale ricalca le antiche riserve delle gerarchie. Infatti, nel condannare chiunque si accosti alle edizioni protestanti del testo biblico – a cominciare dalla diffusissima Bibbia tradotta da Giovanni Diodati – si riafferma la vulgata come base di ogni volgarizzamento futuro che deve però essere approvato in ultima istanza esclusivamente dalla Santa Sede.

L'approvazione delle versioni della Bibbia appare l'unico caso nel quale la commissione, ribadendo la necessità dell'intervento dell'autorità pontificia, pone un limite gerarchico allo spazio d'iniziativa dei vescovi. Infatti, ciò che colpisce a una attenta lettura degli atti è il carico di responsabilità che si propone sia affidato all'autorità vescovile. Mentre la congregazione dell'Indice confessa ormai la propria impotenza ad esercitare il controllo su tutte le pubblicazioni che vengono quotidianamente denunciate, ai vescovi viene demandato il compito gravoso non solo di impedire all'interno della diocesi la pubblicazione di opere contro la religione cattolica, la Chiesa ed il suo pastore e di vigilare sulle edizioni contrarie ai buoni costumi ma anche di concedere permessi di lettura ed infine di promuovere la buona stampa, considerata come l'unico baluardo per la crescita di una coscienza cristiana.

Si consolida quindi una tendenza che vede uno spostamento del potere e della funzione di controllo dal centro alla periferia, dalla curia romana – sede delle due congregazioni del Sant'Ufficio e dell'Indice – alle singole diocesi. Ai pastori diocesani è affidato il compito di vigilare su tutto ciò che viene stampato, diffuso o letto nel territorio di competenza, mentre alla curia, in questa articolata gerarchia degli organi di censura, spetta il compito di esaminare ed autorizzare le edizioni della Bibbia, o di altre opere di stretto interesse teologico, e di intervenire come tribunale di seconda istanza su richiesta dell'autore cattolico.

Come si è già detto l'insieme di tali proposte, contenute nello schema di decreto finale, non perverranno mai alla discussione conciliare. E del

resto, *maiora premunt*. Negli agitati anni che seguono il Concilio Vaticano I, i nuovi eventi traumatici che hanno anche toccato il trono di Pietro sembrano ingessare il dibattito interno alla curia, impedendo che vengano a maturazione quei progetti di riforma della censura ecclesiastica elaborati in precedenza. Solo a distanza di due decenni dalla fine del pontificato di Pio IX, con un nuovo pontefice che mostra una maggiore sensibilità nei confronti delle ragioni della cultura e dell'indagine scientifica, sembrano maturi i tempi per riprendere le fila della riflessione conciliare e quindi per una riforma dell'Indice che tenga conto anche delle doglianze e dei malumori che si agitano da tempo nel mondo cattolico.

Già nel preambolo della costituzione *Officiorum ac munerum* promulgata da Leone XIII nel gennaio 1897 si fa un riferimento esplicito non solo agli atti della commissione ma anche ai documenti pervenuti da numerose diocesi, spesso fortemente critici nei confronti dell'attività della congregazione e delle sue regole:

Praeterea, propinquo jam Concilio magno Vaticano, doctis viris, ad argumenta paranda delectis, id negotium dedit, ut expenderent atque aestimarent Regulas Indicis universas judiciumque ferrent, quid de iis facto opus esset. Illi commutandas, consentientibus sententiis, judicaverunt. Idem se et sentire et petere a Concilio plurimi ex Patribus aperte profitebant. Episcoporum Galliae extant hac de re litterae, quarum sententia est, necesse est et sine cunctatione faciendum, ut illae Regulae et universae res Indicis novo prorsus modo nostrae aetati melius attemperato et observato faciliore instaurarentur. Ideo eo tempore judicium fuit Episcoporum Germaniae, plane petentium, ut Regulas Indicis recenti revisione et redactioni submittantur⁴⁶.

Sono passati trent'anni, ma sembrano lontanissimi i tempi nei quali il vescovo Baillès accusava di eresia giansenista i prelati francesi che osavano criticare le prescrizioni dell'Indice. Come si nota, le richieste di un aggiornamento che tenga conto delle mutate condizioni dei tempi vengono ritenute ampiamente legittime, tanto da meritare una risposta ispirata dalla materna e autorevole sollecitudine della Chiesa⁴⁷.

In realtà, con la *Officiorum*, siamo ancora del tutto all'interno dell'impalcatura tradizionale disegnata in epoca controriformistica, nè appare in alcun modo una volontà di rottura. Tuttavia l'intervento leonino, per i principi che lo ispirano e la consapevolezza dimostrata, si potrebbe definire la riforma dell'Indice all'epoca della libertà di stampa: non certo perchè sposi le ragioni dei liberali, ma perchè mostrando un sano spirito pragmatico, prende atto in maniera esplicita della nuova realtà politica in cui la Chiesa si trova ad operare alle soglie del XX secolo e si sforza di adattarvi prescrizioni e divieti, senza arretramenti dottrinari, ma anche senza anacronistici anatemi.

Tutto ciò risulta evidente se si analizzano le novità presenti nella riforma. Infatti, come sottolineano tutti i commentatori coevi, si passa sempre di più da una condanna *singulatim*, cioè del singolo testo esaminato e valutato singolarmente ad una condanna per categorie. Già nelle precedenti disposizioni contenute nelle regole, vi erano numerose serie di testi condannati globalmente per il loro contenuto pericoloso, dalle versioni non autorizzate della Bibbia ai libri di magia, per i quali non era richiesto un esame specifico della congregazione. Nella consapevolezza dell'impossibilità di analizzare singolarmente tutte le opere sospette l'*Officiorum*, pur mantenendo in vigore il catalogo, amplia massicciamente le categorie del proibito, inserendo nuove tipologie di testi ritenuti perniciosi, per lo più legati all'attualità politica: si va dagli scritti, compresi esplicitamente anche giornali e fogli periodici, che recano offesa alla Chiesa e alla gerarchia ecclesiastica, ai libri che affermano la liceità del suicidio o del divorzio «vere piaghe de' tempi nostri»⁴⁸.

Naturalmente l'ampliamento delle categorie di opere proibite lascia al singolo lettore il potere discrezionale di decidere se il libro – o il periodico – eventualmente acquistato o preso in lettura sia da considerarsi vietato dalla legge ecclesiastica. Proprio per bilanciare questo effetto, e ridurre la discrezionalità delle scelte dei fedeli, viene potenziata nell'*Officiorum* la responsabilità dei vescovi; in linea con le tendenze già espresse nella commissione conciliare, alle autorità religiose locali viene infatti affidato il compito di vigilare sulla produzione dei libri e dei giornali nella diocesi e di denunciarne la pericolosità, impedendone con savio discernimento la diffusione presso la comunità dei fedeli⁴⁹. Anche per Leone XIII quindi, dovranno essere i vescovi, in prima istanza, a valutare e decidere sulla nocività delle opere, ad ammonire editori e librai sull'importanza del loro ruolo, a comminare le pene e rilasciare i permessi di lettura, tenendo conto delle esigenze degli studiosi e dei progressi delle scienze.

Non è un'innovazione da poco. Spostando progressivamente il potere censorio dagli organi di curia ai capi delle diocesi, l'attenzione alla lettura diviene, secondo la nuova costituzione apostolica, parte della pastorale quotidiana e verrà gestita autonomamente dalle autorità vescovili con i mezzi e le modalità da essi ritenute opportune. Questa scelta, auspicata da molti presuli soprattutto laddove si sono affermati i nuovi ordinamenti liberali e quindi un più ampio accesso all'informazione, porterà inevitabilmente al ridursi del conflitto con i ceti intellettuali e all'apertura di un libero confronto civile: più facile appare, come avviene ormai in molti Stati europei, cercare di difendere le ragioni della Chiesa e della religione cattolica attraverso le armi della persuasione e del consenso.

5

Un nuovo Indice

Contestualmente alla promulgazione della costituzione apostolica, continuano i lavori per la redazione di un nuovo *Index*. L'opera, certo non semplice, è affidata a Thomas Esser, ultimo segretario della congregazione dal 1900, che firma anche la *Praefatio*⁵⁰. L'obiettivo è quello di recepire le innovazioni presenti nella *Officiorum* ma anche, attraverso un attento lavoro di riscontro nelle biblioteche europee, di adeguare il catalogo alle norme della più moderna scienza catalogografica, eliminando errori materiali e fantasmi bibliografici, come già si era tentato di fare ai tempi della riforma lambertiniana⁵¹.

Già negli anni del Concilio e successivamente nel decennio successivo molti consultori avevano sottolineato la necessità di una profonda revisione in grado di eliminare vistose scorrettezze e rimuovere anche i libri che «per la mutazione de' tempi o pel progresso delle scienze naturali» non sono ritenuti più pericolosi⁵². Un'improvvisa accelerazione all'intera operazione viene data inaspettatamente dalla pubblicazione nel 1883 in Germania del monumentale lavoro di Franz Heinrich Reusch, *Der Index der verbotenen Bucher*; l'opera del "vecchio cattolico", fortemente critica nei confronti dell'azione censoria della Chiesa romana, evidenzia infatti con grande acribia e dovizia di fonti l'approssimazione con cui per secoli si è lavorato nelle stanze dell'Indice⁵³.

La risposta a Reusch diviene parte della più generale riforma di Leone XIII. Come spiega Esser nel preambolo al nuovo *Index*, pubblicato nel 1900⁵⁴, due sono i principi che, su espressa indicazione del pontefice, hanno guidato l'attento lavoro di revisione: temperare la severità delle antiche regole ed al contempo adeguare ai nuovi tempi l'intera *ratio* dell'Indice. Ma se sul piano della correttezza bibliografica bisogna registrare in effetti un sensibile rinnovamento – unico ordinamento alfabetico, normalizzazione delle singole voci, sistema di rinvii – sul fronte della mitigazione delle condanne, che comporta anche l'eliminazione di alcuni titoli in precedenza proibiti, le aperture sono molto più caute.

L'unica vera innovazione infatti consiste nella cancellazione delle opere condannate prima del 1600. Naturalmente ciò non significa ammettere alla lettura le opere notoriamente ereticali, che infatti continuano ad essere condannate a norma del titolo I della *Officiorum*, ma consente di guardare con minore sospetto ai testi letterari ormai classici, spesso divenuti nei diversi Paesi europei cardini fondativi dell'identità nazionale, elementi costitutivi di un canone culturale ormai accreditato⁵⁵. Svanita l'illusione espurgatoria, le gerarchie vaticane prendono atto che autori come Petrarca, Boccaccio o Machiavelli, per citare solo il caso

italiano, sono considerati dalla pubblica opinione “classici” da imitare per l'eleganza e la raffinatezza dello stile; cancellandone la menzione, ne permettono la lettura invitando educatori e studiosi alla vigilanza perchè non vadano nelle mani della gioventù inesperta, se non con la necessaria prudenza⁵⁶.

Poco altro viene eliminato insieme ai testi classici; opere non più considerate pericolose o perchè fuori commercio o perchè cadute in disuso come uffici della Vergine, operette agiografiche edite tra Sei e Settecento e testi devozionali popolari. Ad essi si aggiunge qualche opera di maggior peso come la *Cyclopedia ovvero Dizionario universale delle arti, delle scienze* di Ephraim Chambers⁵⁷, ormai del tutto superata dalle nuove acquisizioni scientifiche o, di tutt'altro genere, *Il Paradiso perduto* di John Milton. In quest'ultimo caso probabilmente pesa nella decisione la consapevolezza che il poema, per la sua ampiezza e la complessa struttura allegorica, sarà letto esclusivamente da studiosi o persone di cultura, ceti privilegiati a cui da tempo la Chiesa romana consente ciò che invece continua a negare ai giovani e al volgo.

A questo punto non ci si può esimere da una riflessione generale sulla riforma dell'Indice di Leone XIII, auspicata da molti e preparata sin dalla seconda metà del XIX secolo. Se si misura l'*Officiorum*, e l'*Index* del 1900 da essa ispirato, con le aspettative del mondo moderno e le esigenze dei ceti intellettuali più avanzati non si può che consentire con chi la definisce una nuova occasione mancata⁵⁸. Infatti, malgrado le pressioni di molti vescovi e di alcune voci interne alla curia, si riafferma il ruolo della congregazione dell'Indice nella definizione del proibito e si ribadisce, con una lieve operazione di restauro, la validità dei divieti elencati nel catalogo dei libri proibiti. La Chiesa conferma quindi ancora senza abiure il suo diritto imprescindibile a dire cosa può o non può essere letto, per la tutela delle anime e la salvaguardia dei buoni costumi.

Se invece si guarda alle innovazioni contenute nei due testi, ed ai comportamenti che ne derivano, ci si accorge che non poco è cambiato. In primo luogo, la libertà di stampa non è più il nemico principale da combattere per ripristinare il vecchio ordine, ma una realtà con la quale convivere e nella quale operare con accortezza: se mai, viene condannata la sua degenerazione, in linea del resto con le correnti moderate di tutti gli Stati europei.

In secondo luogo, come si è avuto modo di sottolineare ampiamente, l'effettivo controllo della stampa e della lettura passa dalla struttura centrale, la curia, agli organi periferici, i vescovi. Eccettuate le grandi questioni riguardanti il *depositum fidei*, controllate con rigore dalla suprema congregazione del Sant'Ufficio, ai pastori diocesani spetta ormai il compito di vigilare sulle letture dei fedeli, impedire che si accostino ad

opere anticlericali o oscene e persuadere alle buone letture. Una innovazione radicale a ben vedere che porterà in pochi anni alla dissoluzione definitiva della congregazione dell'Indice.

Note

1. Nel *motu proprio* del 22 marzo 1917 “De attribuenda Sancto Officio Censura Librorum et poenitentiarie Apostolicæ concessione Indulgentiarum” Benedetto XV conferisce alla congregazione del Sant’Ufficio il compito di esaminare i volumi denunciati per l’eventuale inserimento nell’*Index Librorum Prohibitorum*, che continuerà ad essere implementato in maniera consistente con le condanne dei testi modernisti o delle opere degli idealisti. A questo proposito cfr. G. Verucci, *Idealisti all’Indice. Croce, Gentile e la condanna del Sant’Ufficio*, Laterza, Roma-Bari 2006. L’*Index* sarà definitivamente soppresso da Paolo VI che nel giugno 1966 ne abolirà ogni potere normativo, attribuendogli soltanto un valore generico di indicazione morale.

2. Una delle immagini più efficaci è quella disegnata da Emile Zola che nel suo racconto *Roma*, pubblicato nel 1896, con una punta di nostalgico sarcasmo descrive l’Indice come una «bastille du passé» e la Chiesa cattolica come una sorta di regina ormai privata del tutto della sua antica autorità; E. Zola, *Rome*, Gallimard, Paris 1999, pp. 534-5.

3. L. Malusa (a cura di), *Antonio Rosmini e la Congregazione dell’Indice*, Edizioni Rosminiane, Stresa 1999.

4. A questo riguardo cfr. J. Ickx, *La Santa Sede tra Lamennais e San Tommaso d’Aquino. La condanna di Gerard Casimir Ubaghs e della dottrina dell’Università di Lovanio (1834-1870)*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 2005.

5. Oltre agli studi già citati cfr. L. Malusa, P. De Lucia (a cura di), *Chiesa e pensiero cristiano nell’Ottocento: un dialogo difficile*, Brigati, Genova 2001; P. Boutry, *Papauté et culture au XIX^e siècle. Magistère, orthodoxie, tradition*, in “Revue d’histoire du XIX^e siècle”, 28, 2004, pp. 38-52; H. Wolf, *Storia dell’Indice. Il Vaticano e i libri proibiti*, Donzelli, Roma 2006. Sui caratteri di questi studi si veda anche M. I. Palazzolo, *L’ultimo secolo dell’Indice. La censura ecclesiastica nell’Ottocento*, in “Passato e Presente”, a. XXV, 2007, n. 71, pp. 145-56.

6. Cfr. J. B. Amadieu, *La littérature française du XIX^e siècle à l’Index*, in “Revue d’histoire littéraire de la France”, 2, 2004, pp. 395-422 e L. Artiaga, *Des torrents de papier. Catholicisme et lectures populaires au XIX^e siècle*, préface de J. Y. Mollier, PULIM, Limoges 2007.

7. A questo riguardo cfr. P. Delpiano, *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell’Italia del Settecento*, Il Mulino, Bologna 2007.

8. Quasi a conferma di quanto già affermato, non esistono studi sulle condanne di opere provenienti dai paesi anglofoni. Fa eccezione la ricerca di Wolf su *La capanna dello zio Tom*, l’operetta antischivista della bostoniana Harriet Beecher Stowe che, addirittura denunciata al Sant’Ufficio in una delle tante traduzioni italiane da uno zelante inquisitore di Perugia nel 1853, sarà esaminata dalla congregazione ma non verrà mai condannata; cfr. Wolf, *Storia*, cit., pp. 141-68. Per il resto, dal 1800 al 1860 le condanne di opere inglesi sono 25; tra di esse opere di Bentham, Sterne, Goldsmith, Hume, Lady Morgan, in gran parte esaminate in traduzioni italiane e francesi.

9. Tutto questo è esplicitamente confermato dalla documentazione presente nell’Archivio della congregazione da cui risulta ad esempio che in Inghilterra sono le stesse autorità ecclesiastiche cattoliche, dopo la conquista alla metà del secolo di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta, ad evitare di imporre ai fedeli l’obbedienza ai dettami dell’Indice. Cfr. a questo riguardo M. I. Palazzolo, *La perniciosa lettura. La Chiesa e la libertà di stampa nell’Italia liberale*, Viella, Roma 2010, pp. 93-5.

10. L’opera di Sismondi sarà discussa a maggio del 1817 e condannata nel successivo

dicembre. Da notare che la relazione di Piero Ostini si basa sui primi 11 volumi pubblicati e non sull'ultimo che conteneva, come è largamente noto, la dura requisitoria contro la Chiesa di Roma, accusata sostanzialmente della decadenza d'Italia. Per i consultori era sufficiente per meritare la condanna la professione di fede protestante del pesciatino. Si veda a questo riguardo M. I. Palazzolo, *I libri, il trono l'altare: La censura nell'Italia della Restaurazione*, FrancoAngeli, Milano 2004, pp. 71-84.

11. Emblematico il caso della *Storia dei Papi* del prussiano Leonard Ranke, condannata perchè in essa l'autore parla di «primato storico» e quindi non dogmatico del vescovo di Roma. L'opera, per di più in una traduzione francese non autorizzata, viene esaminata già nel 1838 ma sarà inserita nell'Indice solo con decreto del 20 novembre 1841. Ricostruisce tutta la vicenda Wolf, *Storia*, cit., pp. 119-39.

12. Cfr. Delpiano, *Il governo*, cit., pp. 124-9.

13. Su Baillès ed il suo ruolo all'interno della congregazione cfr. Boutry, *Papauté*, cit., pp. 38-9; H. Wolf, H. H. Scwedt (hrsg.), *Prosopographie von Römischer Inquisition und Index Kongregation 1814-1917*, Schöningh, Paderborn 2005, vol. 1, pp. 96-102.

14. J. M. J. Baillès, *Instruction pastorale de Mgr l'évêque de Luçon sur l'Index des livres prohibés*, Lecoffre, Paris 1852. Nel 1866 Baillès pubblica anche un volume dal titolo *La Congrégation de l'Index mieux connue et vengée*. Sui mutamenti degli orientamenti della Chiesa francese alla metà del secolo ed il suo progressivo riallineamento alle posizioni della curia cfr. C. Savart, *Les catholiques en France au XIX^e siècle. Le témoignage du livre religieux*, Beauchesne, Paris 1985.

15. Su questo specifico aspetto cfr. Amadiu, *La littérature*, cit., pp. 406-7.

16. «L'opera [...] è una Raccolta di Novelle [...] oscenissime, la lettura però delle quali tanto più diletta, quantoché esposte sono in rima da uno, che nell'arte di poetare e per l'estro e la naturalezza del verso era riputato eccellente». Si tratta di un brano tratto dal giudizio di Tommaso Maria Soldati, Segretario della congregazione, citato in Palazzolo, *I libri*, cit., p. 91.

17. Citato in Amadiu, *La littérature*, cit., p. 411.

18. Cfr. Malusa, De Lucia (a cura di), *Chiesa e pensiero cristiano*, cit.

19. Nel suo opuscolo *Roma e il mondo* (1851), Niccolò Tommaseo chiede apertamente al pontefice di rinunciare al potere temporale per una rigenerazione complessiva della Chiesa. La proposta di condanna, firmata dall'irlandese Bernardo Smith in ACFD, *Index, Protocolli 1852-59*, 129. Il decreto è del 20 aprile 1852.

20. Autrice di un trattatello pedagogico dal mite titolo *La donna saggia ed amabile*, viene accusata da Vincenzo Tizzani di collusione col protestantesimo perchè vuole educare le donne alle libertà e ai diritti civili; M. I. Palazzolo, *Libri educativi, libri pericolosi. Le edizioni per la gioventù e l'Indice dei libri proibiti*, in C. Covato (a cura di), *Metamorfosi delle identità. Per una storia delle pedagogie narrate*, Guerini e Associati, Milano 2006, pp. 54-5.

21. Cfr. L. Mauro, *Le procedure delle condanne ottocentesche di autori cristiani: riflessioni sull'applicazione della "Sollicita ac provida"*, in Malusa, De Lucia (a cura di), *Chiesa e pensiero cristiano*, cit., pp. 73-82, e L. Malusa, L. Mauro, *Cristianesimo e modernità nel pensiero di Vincenzo Gioberti. Il Gesuita moderno al vaglio delle Congregazioni romane (1848-1852)*, FrancoAngeli, Milano 2005.

22. La vicenda di Rosmini sarà molto più tormentata e complessa. Dopo la condanna del 1849, la congregazione esamina globalmente l'opera del roveretano, concludendo nel 1854 l'esame con la formula "Dimittantur" che di fatto costituiva una piena assoluzione. I gesuiti, insieme ad altri prelati come il cardinale domenicano Zigliara, continuarono dalle pagine della "Civiltà Cattolica" la loro battaglia che culminò nel 1887 con la condanna del Sant'Ufficio di 40 proposizioni ritenute eterodosse. Interessante il fatto che un difensore di Rosmini in un suo libello parli con una definizione volutamente sarcastica di "tribunale supremo della Civiltà Cattolica"; G. Buroni, *Antonio Rosmini e la "Civiltà Cattolica" dinanzi alla Congregazione dell'Indice*, Tip. Giulio Sperani, Torino 1876.

23. Carlo Maria Curci è il materiale estensore di un giudizio durissimo sul *Gesuita moderno*, sollecitato dallo stesso Pio IX, che fu utilizzato per la condanna anche se il gesuita non era consultore della congregazione. Da notare che Curci, cofondatore della "Civiltà Cattolica" insieme a Luigi Taparelli d'Azeglio, fu protagonista di una svolta che lo vide passare a posizioni antitemporaliste e contrarie al dogma dell'infallibilità pontificia, tanto da subire nel 1877 l'espulsione dalla Compagnia di Gesù e la condanna all'Indice di alcune sue opere; G. Martina, *ad vocem*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1985, vol. 21, pp. 417-22.

24. Ickx, *La Santa Sede tra Lamennais e San Tommaso d'Aquino*, cit.

25. L'accusa, almeno inizialmente, si basava su alcune affermazioni di Ubaghs che, in contrasto con la scolastica tradizionale, nelle sue opere affermava l'impossibilità di dimostrare l'esistenza di Dio.

26. Su D'Andrea, appartenente ad una famiglia nobile napoletana ed esperto diplomatico, cfr. G. Monsagrati, *ad vocem*, in *Dizionario biografico*, cit., vol. 32, 1986, pp. 539-45. Numerosi gli scrittori protetti da D'Andrea: tra questi Cesare Cantù, la cui *Storia Universale* sarà sottoposta ad esame a metà degli anni Cinquanta con una procedura anomala, senza che si arrivi ad una condanna. Cfr. a questo riguardo M. I. Palazzolo, "Scrivendo in paese libero...". *Cantù e la Congregazione dell'Indice*, in "Passato e Presente" a. XXIV, 68, 2006, pp. 61-85.

27. Su Vincenzo Tizzani cfr. il profilo biografico di P. Boutry, *Souverain et pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie romaine à l'âge de la Restauration (1814-1846)*, Ecole française de Rome, Roma 2002, pp. 757-8, e *Prosopographie*, cit., II, pp. 1472-9.

28. Su da Rignano, al secolo Antonio Fania, cfr. Boutry, *Souverain*, cit., pp. 693-4, e *Prosopographie*, cit., I, pp. 549-55.

29. D'Andrea sarà privato delle diocesi di Sabina e di Subiaco nel 1866 e successivamente del titolo di cardinale, che gli verrà attribuito nuovamente dopo la sottomissione al pontefice. Queste punizioni in realtà non sono motivate soltanto dalla sua liberalità nei confronti di scrittori liberali o in odor di eresia, ma più dal suo tentativo di ritagliarsi un ruolo politico autonomo nel conflitto tra la Chiesa e lo Stato italiano, in netta contrapposizione al Segretario di Stato Giacomo Antonelli. Cfr. a questo riguardo la voce, cit., di Monsagrati nel *Dizionario biografico*.

30. La vicenda si trascina sino al 2 marzo 1866, quando in seduta congiunta le due congregazioni riunite dichiarano sostanzialmente insufficienti le correzioni apportate da Ubaghs alle sue opere e condannano sia il filosofo che il sistema dell'Università di Lovanio. Ubaghs si sottomette e si ritira dall'insegnamento; morirà nel 1875; cfr. Ickx, *La Santa Sede*, cit.

31. Su Ludovico Altieri, anch'egli appartenente al gruppo moderato, si veda V. Giuntella, *ad vocem*, in *Dizionario biografico*, cit.

32. «Il n'y a rien de plus déplorable q'un tribunal qui juge sans entendre le prévenus, sans motiver ses décisions, sans règles certaines d'information, et qui peut aussi flétrir pretres et laïques, ruiner moralement les hommes et les doctrines: le tout en vertu d'un pouvoir abusif que, pour moi, je repousse de toutes les forces de ma raison»; G. Rouland, *Discours de M. R. sénateur dans la séance du 11 mars 1865*, extrait du "Moniteur Universel", 12 marzo 1865, pp. 42-3. Il discorso di Rouland si colloca ovviamente all'interno della lotta politica francese, e si motiva con l'esigenza di contrastare le pretese del partito ultramontano.

33. Intervengono nel dibattito sia i gesuiti della "Civiltà Cattolica" che alcuni consultori dell'Indice, tra cui Baillès, Francesco Nardi e Antonio da Rignano. Sull'intervento del ministro e le polemiche da esso suscitate cfr. Palazzolo, *La pernicioso lettura*, cit., pp. 107-12.

34. Sul dibattito che si sviluppa anche in Italia e Germania cfr. M. I. Palazzolo, *Il ruolo dell'Indice nelle società liberali: dibattiti giornalistici e polemiche nella curia*, in "Melanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée" MEFRI, 121-2, 2009, pp. 379-97.

35. Sul tema delle licenze di lettura, studiato soprattutto per l'età moderna, cfr. V.

Frajese, *Le licenze di lettura tra vescovi e inquisitori. Aspetti della politica dell'Indice dopo il 1596*, in "Società e storia", XXII, 1999, 86, pp. 767-818, e U. Baldini, *Il pubblico della scienza nei permessi di lettura dei libri proibiti delle Congregazioni del Sant'Uffizio e dell'Indice: verso una tipologia professionale e disciplinare*, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinque e Seicento*, VI giornata di studi Luigi Firpo, Atti del Convegno 5 marzo 1999, a cura di C. Stango, Olschki, Firenze 2001, pp. 171-201.

36. «Avviene che da diverse parti d'Italia si domanda alla Santa Sede dai bibliotecari di pubbliche biblioteche l'autorizzazione a dare il permesso di leggere libri proibiti a coloro i quali vi si recano per cagione di studio. Adducono per motivo le circostanze de' tempi, la legge che li obbliga a consegnare qualunque libro venga richiesto, la speranza d'impedire qualche male e influire più facilmente anche nella scelta de' libri nella compra di essi e soprattutto la quiete di coscienza. Il Santo Padre a cui la prima volta io la domandai per il Bibliotecario della Biblioteca Pubblica di Padova, si degnò annuire *onorata conscientia et durante munere oratoris*»; *Soluzione di vari quesiti in materie di competenza della Sacra Congregazione dell'Indice*, in ACFD, *Index, Protocolli, 1870-72*, 103, pp. 5-6. Il brano è tratto da un fascicolo a stampa di 8 facciate, redatto dal segretario della congregazione Vincenzo Gatti, nel quale sono riprodotti insieme i problemi posti dai vescovi locali ed i pareri di risposta dei consultori, con le decisioni finali.

37. È la definizione usata da R. Wittmann, *Una "rivoluzione della lettura" alla fine del XVIII secolo?* in G. Cavallo, R. Chartier (a cura di), *Storia della lettura*, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 337-69. Nello stesso volume cfr. anche il contributo di M. Lyons, *I nuovi lettori nel XIX secolo: donne, fanciulli, operai*, pp. 371-410.

38. [F. Berardinelli], *Il Giornalismo liberale e la coscienza dei cattolici*, in "Civiltà Cattolica", s. VIII, XXIII, 6, 1872, pp. 641-58.

39. A questo riguardo cfr. *Voto su alcuni dubbi proposti dal generale dei Passionisti riguardo a quelli che leggono giornali contenenti o propugnanti eresia*, fascicolo a stampa datato 4 giugno 1879, in ACFD, *Index, Protocolli, 1878-81*, 114.

40. Si tratta della formula utilizzata per definire le finalità della censura austriaca, contenuta nel *Piano di censura* elaborato nel marzo 1815. A questo riguardo cfr. G. Berti, *Censura e circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione*, Deputazione di Storia Patria per le Venetie, Venezia 1989, pp. 9-12. Come si vede anche in questo caso, interessi dello Stato e interessi della Chiesa erano largamente coincidenti.

41. *Voto di Mons. Tizzani Consultore sopra tre quesiti di Monsignor Bonomelli arcivescovo di Cremona*, fascicolo a stampa del 19 novembre 1882, in ACFD, *Index, Protocolli, 1881-84*, 88, pp. 3-4. Il corsivo è mio.

42. Gli atti della commissione sono raccolti in un faldone intitolato *Atti della Commissione speciale per la Correzione delle Regole in preparazione del Concilio Vaticano*, in ACFD, *Index, Cause celebri*, vol. VIII. All'interno si trovano i verbali manoscritti, stilati generalmente dal segretario Nardi, numerosi fascicoli a stampa con i pareri dei commissari su singole questioni ed un fascicolo a stampa in latino intitolato *De iis, quae in Conventu speciali ad reformandas S. C. Indicis regulas praecipue agebantur*, che raccoglie la sintesi del dibattito e lo schema di decreto da sottoporre al Concilio. L'inserimento in una serie che raccoglie atti diversi, relativi alle cause cosiddette "celebri" nei confronti di Gioberti, Rosmini e Ubachs, ha probabilmente reso difficile il reperimento e la consultazione, tanto che nessuno degli studiosi che si sono occupati della revisione e della riforma successiva dell'Indice di Leone XIII ne fa menzione. Nessuna notizia neanche negli atti del Concilio e nelle numerose memorie coeve, come ad esempio il peraltro ricco e puntuale diario dell'anziano vescovo di Nisibi e consultore dell'Indice Vincenzo Tizzani; V. Tizzani, *Il Concilio Vaticano I. Diario di V. T. (1869-1870)*, a cura di L. Pasztor, Hiersemann, Stuttgart 1991.

43. Audisio scrive nel 1876 un trattato dal titolo *Della società politica e religiosa rispetto al secolo decimonono* nel quale espone tesi conciliatoriste per le quali viene condannato dal Sant'Uffizio con decreto dell'aprile 1877. Su Audisio si veda F. Corvino, *ad vocem*, in *Dizionario biografico*, cit., 1962, 4, pp. 574-6. Della commissione facevano parte, oltre

al Maestro del Sacro Palazzo Mariano Spada, i consultori Piotr Semenenko, Eusebio da Montesanto, Luigi Puecher Passavalli arcivescovo di Iconio, l'irlandese Bernardo Smith, il redentorista Francesco Cirino e come membro di diritto il segretario della congregazione Vincenzo Gatti. Ad essi per volontà dello stesso Pio IX, vengono aggiunti il gesuita Johannes Bollig, docente di sanscrito e arabistica ed il canonico Wilhelm Molitor, ambedue esterni alla congregazione.

44. A questo riguardo cfr. G. Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Il Mulino, Bologna 1997.

45. Su questi temi si veda P. Stella, *Produzione religiosa e versioni della Bibbia in Italia tra età dei Lumi e primo Novecento*, in Id., *Il libro religioso in Italia*, a cura di M. Lupi, Viella, Roma 2008, pp. 1-23.

46. Si tratta di un brano tratto dalla costituzione apostolica di Leone XIII ripubblicata integralmente con commento in A. Boudinhon, *La nouvelle législation de l'Index. Deuxième édition adaptée au code du Droit Canonique*, Lethellieux, Paris 1924, p. 14. I documenti dei vescovi francesi e inglesi sono pubblicati in *Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Colectio Lacensis T. VII. Acta et decreta sacrosancti oecumenici concilii vaticani. Accedunt permulta alia documenta ad concilium eiusque historiam spectantia*, sumptibus Herder, Typographi Editoris Pontificii, Friburgi Brisgoviae 1890, pp. 843-4, 874.

47. Il testo infatti afferma esplicitamente: «sane aequa postulant et cum materna Ecclesiae sanctae caritate convenientia»; Boudinhon, *La nouvelle législation*, cit., p. 15.

48. È una espressione utilizzata da Gennari nel suo commento alla costituzione; G. Gennari, *Della nuova disciplina sulla proibizione e sulla censura de' libri ovvero la Costituzione "Officiorum" brevemente commentata per C. card. G.*, Tip. Poligrafica Editrice, Roma 1903, p. 53.

49. «Ordinari, etiam Delegati Sedis Apostolicae, libros, aliaque scripta noxia in sua Diocesi edita vel diffusa proscribere, et e manibus fidelium auferre studeant»; Boudinhon, *La nouvelle législation*, cit., p. 30.

50. Sul domenicano Thomas Esser, divenuto segretario nel gennaio 1900, cfr. Wolf, *Storia dell'Indice*, cit., pp. 209-11, e O. Weiss, *Pater Thomas Esser, Sekretar der Index-Kongregation*, in *In Wilder Zügelloser Jagd Nacht Neuem" 100 Jahre Modernismus und Antimodernismus in der Katholischen Kirche*, Schöning, Paderborn 2009, pp. 407-49.

51. Sulla riforma di Benedetto XIV cfr. E. Rebellato, *La fabbrica dei divieti. Gli Indici dei libri proibiti da Clemente VIII a Benedetto XIV*, Sylvestre Bonnard, Milano 2008, pp. 228-30.

52. A questo riguardo si veda la posizione di Vincenzo Gatti, segretario della congregazione e già membro della commissione conciliare, espressa in una lettera a stampa dell'agosto 1872: *Lettera del Segretario della Cong dell'Indice: Progetto di una nuova edizione ufficiale dell'Indice de' Libri proibiti*, 30 agosto 1872, in ACFD, *Index, Protocolli, 1870-72*, 102.

53. F. H. Reusch, *Der Index der Verbotenen Bücher. Ein Betrag zur Kirchen und Literaturgeschichte*, Cohen und Sohn, Bonn 1883-85, 2 voll. L'opera viene denunciata all'Indice nel 1883; ricostruisce la vicenda Wolf, *Storia dell'Indice*, cit., pp. 199-214, che enfatizza il ruolo del lavoro di Reusch, attribuendo esclusivamente ad esso lo stimolo alla revisione del catalogo dei libri proibiti. Reusch era stato scomunicato nel 1872 perché contrario al dogma dell'infallibilità pontificia.

54. *Index librorum prohibitorum Leone XIII sum. pont. auctoritate recognitus et editus, praemittuntur Constitutiones Apostolicae De examine et prohibitione librorum*, Typis Vaticanis, Romae 1900.

55. Già nella *Officiorum* si diceva: «Libri auctorum, sive antiquorum, sive recentiorum, quos classicos vocant [...] propter sermonis elegantiam et proprietatem, iis tantum permittuntur quos officii aut magisterii ratio excusat»; Boudinhon, *La nouvelle législation*, cit., p. 21.

56. In realtà, con la nascita di molte case editrici cattoliche negli ultimi anni del-

l'Ottocento, si assisterà alla pubblicazione di libri di testo per le scuole in cui le opere di autori classici saranno antologizzate o ridotte – cioè espurgate – per renderle “adatte” ad un pubblico infantile.

57. L'opera di Chambers viene condannata nel 1760 come ricorda Delpiano, *Il governo della lettura*, cit., pp. 98, 260. Da notare che, mentre si permette la lettura di Chambers, si continua a vietare altre opere scientifiche a carattere enciclopedico, considerate ancora pericolose come il *Dictionnaire historique et critique* di Pierre Bayle, l'*Encycopédie* di D'Alembert e soprattutto il più recente *Grand Dictionnaire Universel du XIX siècle* di Larousse condannato per la sua «straordinaria irreligiosità e immoralità»; su questa vicenda cfr. ACFD, *Index, Protocolli, 1872-75*, 2, A.

58. Su questo argomento cfr. Wolf, *Storia*, cit., p. 212.